

**REGOLAMENTO
PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI,
PRESTAZIONI E SERVIZI IN CAMPO SOCIALE**

Approvato con delibera di C.C. n. 40 del 27/12/2018

CAPO I

OGGETTO FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina alcune attività che il Comune di Rotzo - direttamente o nel quadro di gestioni associate di funzioni fondamentali ai sensi della normativa vigente - esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni con l'art. 25 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616, dall'art. 13 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, dalla Legge Regionale n. 55/82 e della Legge 328/2000, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno, disagio o di emarginazione.

Ai fini dell'accesso alle prestazioni si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 con le modalità integrative ai sensi dell'art. 3 del decreto medesimo e del D.P.C.M. del 7.5.99, e con i correttivi, n. 130 del 03.05.2000, dai relativi decreti applicativi e da ogni successiva modifica ed integrazione alle precitate norme.

ART. 2

Finalità

I servizi sociali, disciplinati dal presente regolamento, sono rivolti al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) prevenire e rimuovere, anche in collaborazione con gli altri servizi socio-assistenziali, le cause di ordine economico, ambientale e culturale che provocano situazioni di bisogno e di emarginazione;
- b) assicurare la fruibilità delle prestazioni, dei servizi e delle strutture secondo modalità che garantiscano la libertà personale e l'uguaglianza di trattamento a parità di bisogno;
- c) superare logiche assistenziali differenziate per categorie di assistiti;
- d) promuovere, nell'ambito del sistema locale i servizi sociali di rete, le risorse della collettività per lo sviluppo di interventi di auto mutuo aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini;
- e) sviluppare l'autonomia e l'autosufficienza delle persone, anche attraverso il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio-assistenziali e sanitari e dei servizi del sistema scolastico e formativo;
- a) agire a sostegno della famiglia, intesa come luogo privilegiato di accoglienza e di recupero, favorendo la permanenza o il rientro dei suoi membri in difficoltà;
- b) agire a tutela dei soggetti non autosufficienti privi di famiglia o la cui famiglia sia impossibilitata o inidonea a provvedere nei loro confronti.

ART.3

Ambito di Applicazione

- 1) I servizi sociali del Comune di Rotzo sono servizi di primo livello rivolti a tutta la popolazione. Si occupano di problematiche relative alla generalità della popolazione, alla famiglia, ai minori, ai disabili, agli anziani, ai nomadi, agli emigranti che rientrano dall'estero, agli immigrati extracomunitari e a quanti versano in difficoltà socio economiche, familiari o alloggiative.
- 2) Hanno compiti di informazione, di prevenzione, di rilevazione dei bisogni, di prima risposta e di presa in carico.
- 3) Si articolano in una serie di prestazioni e servizi erogati da diverse figure professionali sulla base di uno specifico modello operativo, al fine di prevenire e rimuovere, anche in collaborazione con gli altri servizi socio-assistenziali, socio-sanitari ed educativi, le cause d'ordine economico, ambientale e culturale che provocano situazioni di bisogno e di emarginazione.

ART. 4

Destinatari

Hanno diritto ad usufruire dei servizi e degli interventi di cui al presente regolamento, nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali (art. 125 L.R. n. 11/2001), senza distinzione di carattere giuridico, economico, sociale, ideologico, religioso:

- a) i cittadini residenti nel Comune di Rotzo;
- b) gli apolidi e i profughi temporaneamente presenti nel Comune e che versino in situazioni contingenti di difficoltà e bisogno;
- c) i cittadini di stati appartenenti all'Unione Europea e i loro familiari residenti nel Comune o cittadini che, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalla legge nazionale e regionale, versino in condizioni di indigenza;
- d) i cittadini extracomunitari e gli stranieri residenti nel Comune, presenti per motivi di lavoro e che siano in possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno o in attesa del rinnovo dello stesso e che versino in condizioni di indigenza;
- e) altre persone temporaneamente presenti nel Comune, che versino in condizioni di necessità e che siano bisognose di interventi non differibili, fatta salva la disponibilità di risorse finanziarie e una eventuale azione di rivalsa.

ART. 5

Tipologia dei servizi e delle prestazioni socio assistenziali

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, il Comune di Rotzo - direttamente o nel quadro di gestioni associate di funzioni fondamentali ai sensi della normativa vigente - attiva i seguenti tipi di interventi, ossia quegli interventi di natura economico-assistenziale che il Legislatore individua quali Livelli Essenziali di Assistenza (all'art.54 della legge 289/2002) attribuendo al Servizio Sanitario e ai Comuni singoli e associati l'obbligo di garantire la piena e

immediata attuazione dei Lea "senza la possibilità di negarne o ritardarne l'applicazione causa mancanza di sufficienti risorse economiche".

In base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, le cui norme sono cogenti ai sensi dell'articolo 54 della legge 289/2002, il Servizio sanitario è obbligato a garantire le occorrenti prestazioni domiciliari, semiresidenziali e residenziali agli anziani cronici non autosufficienti, ai malati di Alzheimer e ai pazienti colpiti da altre forme di demenza senile, nonché ai soggetti con handicap intellettuale grave e con limitata o nulla autonomia.

A loro volta gli Enti gestori delle attività socio-assistenziali sono tenuti a fornire gli interventi di loro competenza a tutti i cittadini sopra indicati.

Poiché detti obblighi sono previsti dai Lea, Livelli essenziali di assistenza, le Asl ed i Comuni singoli e associati non possono negare o ritardare le prestazioni come precisato anche dalla sentenza n. 1607/2011 del Consiglio di Stato.

Ricordiamo che l'obbligo dell'attuazione dei Lea da parte del Servizio Sanitario e dei Comuni è sancito in primis dall'articolo 117 della Costituzione.

Ai sensi di quanto suindicato, tali servizi e prestazioni sono individuate in:

1. Servizio Sociale Professionale:

Sono interventi propri dell'assistente sociale e comprendono:

- analisi della domanda;
- segretariato sociale;
- consulenza psico-sociale;
- presa in carico del caso;
- consulenza e raccordo (per quanto possibile) nella progettualità e negli interventi con le Istituzioni presenti sul territorio e con le organizzazioni di volontariato;
- mobilitazione delle risorse individuali, familiari e di quelle presenti a livello territoriale;
- partecipazione ad organi collegiali locali;
- verifica dell'efficacia e funzionalità delle attività e delle prestazioni rispetto ai problemi rilevati ed affrontati;
- raccordo con i progetti obiettivo di settore o previsti dal Piano di zona dei servizi alla persona.

2. Assistenza di natura economica per gli indigenti

Sono interventi in denaro di varia natura che comprendono:

- "Minimo vitale";
- assistenza economica straordinaria quale ad es. assistenza economica integrativa temporanea per nuclei con minori, anziani, disabili a rischio di emarginazione sociale;
- Integrazione o assunzione retta per minori, anziani, invalidi e/o disabili collocati in strutture residenziali;
- contributo a famiglie affidatarie di minori;

quant'altro previsto dalla normativa nazionale e/o regionale.

3. Servizi specifici a sostegno della persona e del nucleo familiare.

Sono quei servizi che sostengono la persona e il ruolo del nucleo familiare rispetto a specifiche esigenze ovvero integrano le prestazioni del nucleo stesso e comprendono:

- pasti caldi a domicilio
- interventi abitativi;
- soggiorni climatici per anziani;
- telesoccorso e telecontrollo domiciliare.
- Trasporto sociale anziani e disabili;

CAPO II

ACCESSO AGEVOLATO AI SERVIZI

ART. 6

Prestazioni Sociali Agevolate

Ai sensi della normativa vigente si intendono prestazioni sociali agevolate le prestazioni o servizi sociali o servizi assistenziali non destinati alla generalità della popolazione e collegati nel costo a determinate situazioni economiche.

ART. 7

Indicatore Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)

Ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate di cui al sistema di interventi e servizi sociali, viene introdotto l'indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del richiedente la prestazione, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare.

La determinazione dell'I.S.E.E. è effettuata ai sensi del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e del successivo Dlgs n. 130 del 03.05.2000 e del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, successivamente modificato con DPCM n. 242 del 04.4.2001, sulla base dei dati forniti mediante il modello-tipo di dichiarazione sostitutiva, approvato con decreto direttoriale del 29 dicembre 2015.

ART. 8

Accesso ai Servizi e Prestazioni

L'accesso o la partecipazione ai costi delle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune, avviene, di norma, in rapporto alla condizione economica del nucleo familiare del richiedente.

La situazione economica è valutata combinando tra loro reddito, patrimonio e composizione del nucleo familiare così come definiti e con le modalità di calcolo di cui al Dlgs. n. 109/98 e del DPCM 7 maggio 1999 n. 221 e loro integrazioni e modificazioni.

E' fatto salvo il diritto del cittadino a non essere soggetto a tale valutazione. In tal caso l'accesso alle prestazioni sociali avverrà senza godimento di alcuna agevolazione tariffaria o di precedenza dipendenti dalla situazione economica. A tal fine può, eventualmente, essere riservata una percentuale dei servizi e prestazioni sociali per ogni tipo di servizio o prestazione.

ART. 9

Variazioni al Nucleo Familiare per particolari prestazioni

Ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del D. lgs n. 109/98 e successive modificazioni, l'amministrazione comunale prevede, per talune delle prestazioni agevolate, la possibilità di assumere una composizione del nucleo familiare ridotta rispetto a quella risultante dall'applicazione dell'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto citato.

Al nucleo comunque definito si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del Dlgs. n. 109/98.

Tale composizione familiare ridotta, può trovare applicazione se l'ISEE rispetto ad essa risulti più congruo nel piano assistenziale individualizzato rispetto a quello calcolato con riferimento al nucleo individuato dalla normativa nazionale. In ogni caso ciò a seguito di istruttoria e proposta di progettazione specifica da parte dell'assistente sociale Comunale.

ART. 10

Soglia di accesso per la gratuità delle prestazioni

Il nucleo familiare, composto dal richiedente la prestazione, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e seguente DPR di modifica n. 126 del 17 luglio 2015 e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF, il cui Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) è pari o inferiore alla "soglia di accesso per la gratuità" rapportata alla diversa composizione del nucleo familiare, ha diritto ad usufruire della gratuità per le prestazioni ricevute.

La "soglia di accesso" per la gratuità viene determinata ogni anno con Deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 11

Modalità e criteri di compartecipazione al costo delle prestazioni o servizi

1. Il nucleo familiare, composto dal richiedente la prestazione, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e seguente DPR di modifica n. 126 del 17 luglio 2015 e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF, il cui Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) è superiore della "soglia di accesso alle prestazioni" rapportata alla diversa composizione del nucleo familiare, accede in forma agevolata al "sistema integrato di interventi e servizi sociali" ovvero corrispondendo una contribuzione sul costo delle prestazioni o servizi.
2. La contribuzione per l'accesso agevolato è determinata in misura percentuale sulla quota eccedente la "soglia di accesso", ed è determinata in base a fasce di reddito approvate annualmente con Deliberazione di Giunta Comunale.

ART.12

Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art.433 del codice civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare il loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, si astengono, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.

Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

CAPO III

PROCEDURE

ART. 13

Modalità Attuative

1. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati deve presentare al Comune, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva, concernente le informazioni sul proprio nucleo familiare e sulla situazione economica di tale nucleo necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), come prevista dalla normativa vigente (art. 25 Legge N. 328/00).
2. Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli, nei suoi confronti e di quelli del suo nucleo familiare (art. 71 del DPR N. 445/2000), diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando, a tal fine, tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio. Coloro che in sede di controllo risultino aver presentato una dichiarazione mendace che sia stata rilevante ai fini della concessione del beneficio, potranno essere esclusi dalle agevolazioni. Sarà altresì effettuato il recupero della quota parte dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante, fatte salve le conseguenze penali derivanti dal rendere dichiarazioni mendaci.
3. Il richiedente dovrà esprimere il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della normativa vigente.
4. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito, per lo scopo dagli uffici del Comune. La dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta secondo lo schema del modello ministeriale.
5. Per l'assistenza alla compilazione delle dichiarazioni e il successivo rilascio dell'attestazione ISEE, i cittadini possono avvalersi anche di soggetti esterni, quali i CAF (centri assistenza fiscale), ciò anche ai sensi della circolare n. 217 del 12 dicembre 2001 dell'INPS con la quale lo stesso affida ai CAF la consulenza ai cittadini nella compilazione della certificazione relativa all'ISEE o a mezzo di apposita convenzione.
6. Le agevolazioni saranno concesse con Determinazione del responsabile del servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso.

7. Per particolari casi sociali, il Responsabile del Servizio o funzionario delegato, potrà decidere che l'ammissione al servizio richiesto venga attivata anche preliminarmente al completamento dell'istruttoria.

ART. 14

Controlli e Verifiche

Il Comune esegue controlli stipulando convenzioni o protocolli d'intesa operativi con la Guardia di Finanza e con altri Enti statali abilitati per l'effettuazione dei controlli sulle D.S.U. (dichiarazioni sostitutive uniche).

Può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la competenza e la veridicità dei dati dichiarati anche al fine della correzione di errori materiali.

Può provvedere a controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 anche tramite scambio di dati ed informazioni con altre Pubbliche Amministrazioni ed adottare i provvedimenti conseguenti alla non veridicità dei dati dichiarati.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatte salve anche le responsabilità penali del dichiarante, il Responsabile del Servizio avvia necessarie procedure di legge e adotta ogni misura atta a sospendere, ridurre e/o revocare le prestazioni o i servizi concessi ed a risarcire quanto percepito indebitamente.

ART. 15

Ricorsi

I richiedenti la prestazione o servizi sociali o assistenziali la cui domanda non è stata accolta possono, entro trenta giorni dalla relativa comunicazione motivata, ricorrere al Sindaco.

Possono altresì ricorrere al Sindaco nel medesimo termine coloro che sono incorsi in un provvedimento di decadenza o di sospensione o di riduzione.

Di tale facoltà è data informazione al momento della presentazione della domanda.

Il Sindaco, sentiti i soggetti interessati, decide entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

CAPO IV

INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI E PRESTAZIONI

ART. 16

Schede Servizi E Prestazioni

La determinazione delle tariffe, da richiedere agli utenti (persone singole o nuclei familiari), calcolata sui costi del servizio detratti gli eventuali contributi, viene demandata alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 149 comma 8 D.lgs. 267/2000.

I Servizi o prestazioni oggetto dell'applicazione del "riccometro", vengono di seguito esplicitati attraverso specifiche schede di cui all'allegato A.

Ogni scheda comprende:

- tipologia del servizio o prestazione;
- ubicazione;
- criteri di accesso;
- proposta di determinazione dell'entità della partecipazione economica alla spesa da parte degli utenti;
- domande, termini e procedimento amministrativo.

GRUPPO 1

SERVIZI SOGGETTI A TARIFFAZIONE

SCHEDA 1A) Soggiorni climatici per anziani.

SCHEDA 1B) Telesoccorso telecontrollo domiciliare.

SCHEDA 1C) Pasti Caldi a domicilio.

SCHEDA 1D) Trasporto sociale anziani e disabili.

GRUPPO 2

INTERVENTI E PRESTAZIONI ECONOMICHE

Servizio: Servizi sociali, politiche giovanili e casa

SCHEDA 2A) Assistenza economica ordinaria "Minimo vitale".

SCHEDA 2B) Assistenza economica.

SCHEDA 2C) Contributo integrazione retta per Centri di Servizio Residenziali (ex Casa di Riposo), RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale), ed altre strutture socio-assistenziali.

ESISTONO INOLTRE CONTRIBUTI CHE VENGONO ASSEGNATI A BENEFICIARI DI INTERVENTI AVENTI PARTICOLARI ESIGENZE ASSISTENZIALI E DISCIPLINATI DA LEGGI CHE UTILIZZANO FONDI REGIONALI O STATALI. RUOLO DEL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE E' VERIFICARE I REQUISITI ED EROGARE I FONDI EVENTUALMENTE CONCESSI. ESSI VENGONO DI NORMA PREVISTI, ALL'INTERNO DEI P.E.G., IN CAPITOLI IN PARTITA DI GIRO. PER OPPORTUNA CONOSCENZA VENGONO DI SEGUITO ELENCATI:

- a. Impegnativa di Cura Residenziale
- b. Assegno nucleo familiare numeroso (art. 65 L. n. 448/98).
- c. Bonus Famiglia (DGR 1403 del 17.07.2012)
- d. Indennità di maternità (art. 74 e art. 75 del Dlgs. n. 151/2001).
- e. Contributi economici straordinari o eccezionali L.r. n. 8/86.
- f. Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche L.r. n. 16/90.
- g. Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche L. n.13/89.
- h. Contributi per parti plurigemellari – L.R. n. 19/200
- i. Contributi per il rientro dall'estero –L. r. n. 2/2003
- j. Contributi a favore di nuclei familiari con figli rimasti orfani di uno o entrambi i genitori – LR n. 14/2018

GRUPPO 1

SERVIZI SOGGETTI A TARIFFAZIONE

SCHEMA 1A)

DENOMINAZIONE		SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI E INABILI
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO		I soggiorni in località climatiche rappresentano un'opportunità, offerta alla terza età, di svago, recupero psico-fisico e di socializzazione. Si inseriscono nel quadro di iniziative socio-ricreative-culturali ed hanno come scopo principale la prevenzione di forme di isolamento e di disadattamento sociale.
UBICAZIONE DEL SERVIZIO		Gli stessi si svolgono in località climatiche marine, presso strutture alberghiere ed hanno, di norma, una durata di 14 giorni.
CRITERI D'ACCESSO AL SERVIZIO		• Residenza nel Comune di Rotzo, salvo motivate eccezioni. • Età: 60 anni salvo motivate eccezioni. • Autosufficienza fisica e psichica tale da non ostacolare la vita di comunità. • Criterio cronologico di presentazione della domanda.
DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DELLA PARTECIPAZIONE ECONOMICA ALLA SPESA DA PARTE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO		Da anni il servizio è stato delegato all'Unione Montana, che provvede a comunicare località, date, importi.
DOMANDE TERMINI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO		Le domande vanno presentate su apposito modulo

SCHEMA 1B)

DENOMINAZIONE	TELESOCORSO TELECONTROLLO DOMICILIARE
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	E' un servizio telefonico rivolto a soggetti a rischio socio-sanitario avente lo scopo di garantire agli stessi una assistenza tempestiva in situazioni di grave emergenza e la permanenza al proprio domicilio il più a lungo possibile. Il servizio è organizzato dalla Regione Veneto e la gestione è affidata in appalto ad una società esterna.
UBICAZIONE DEL SERVIZIO	La sede operativa del servizio è a Vicenza.
CRITERI D'ACCESSO AL SERVIZIO	• Residenza nel Comune di Rotzo • Condizioni sanitarie precarie. Se "a rischio", certificate dal medico curante • Persona sola o coppia sola.
DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DELLA PARTECIPAZIONE ECONOMICA ALLA SPESA DA PARTE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO	La determinazione dell'entità della partecipazione economica alla spesa da parte dell'utente è determinata sulla base delle indicazioni regionali (vedasi nota Prot. n. 355713 del 13.5.2005 del Dirigente Regionale dei Servizi Sociali) e approvata annualmente con successivo separato provvedimento da parte della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 149 del Dlgs. n. 267/2000.
DOMANDE TERMINI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	Le domande vanno presentate su apposito modulo a disposizione presso l'Ufficio servizi sociali del comune di residenza al sorgere del bisogno e devono essere corredate da certificato medico nel caso di persone a rischio sanitario. Verranno poi trasmesse alla Centrale Operativa Territoriale dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana, che provvederà a sua volta ad inoltrarle alla Ditta incaricata per l'attivazione del servizio.

SCHEMA 1C)

DENOMINAZIONE	PASTI CALDI A DOMICILIO
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	Il servizio di consegna pasti caldi a domicilio permette di ricevere a casa propria un pasto caldo già pronto (un primo, un secondo caldo, contorni, frutta e pane) dal lunedì al sabato. DESTINATARI Sono potenziali utenti del servizio le persone sole, membri dei nuclei o interi nuclei i cui componenti siano in condizioni di parziale autosufficienza o anche non autosufficienti (minori, disabili, inabili, anziani ecc.). Sono inoltre destinatari dell'intervento persone in condizioni di disagio sociale e/o a rischio, prive di familiari in grado di collaborare.
UBICAZIONE DEL SERVIZIO	Ufficio Servizi Sociali del Comune di Rotzo (o della forma associata di gestione del servizio)
CRITERI D'ACCESSO AL SERVIZIO	• Residenza nel Comune di Rotzo. • Parziale o totale non autosufficienza secondo valutazione dell'assistente sociale referente, eventualmente anche attraverso l'applicazione della scheda regionale di valutazione sociale e funzionale S.V.A.M.A.. • Mancanza di reti di supporto secondo valutazione dell'Assistente sociale referente.
DETERMINAZIONE DELL'ENTITÀ DELLA PARTECIPAZIONE ECONOMICA ALLA SPESA DA PARTE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO	La determinazione dell'entità della partecipazione economica alla spesa da parte dell'utente, sarà determinata e approvata annualmente, con successivo separato provvedimento da parte della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 149 del Dlgs. n. 267/2000, tenendo conto dei redditi a qualsiasi titolo percepiti, ivi comprese l'indennità di accompagnamento, le rendite INAIL, le pensioni di guerra, ecc., oltre al patrimonio immobiliare. Il pagamento avverrà secondo l'individuazione di fasce di reddito.
DOMANDE TERMINI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	• La domanda di ammissione al servizio va formulata su apposito modulo a disposizione presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza e corredata dalla documentazione necessaria per comprovare il bisogno ed i requisiti per l'accesso al servizio; può essere inoltrata direttamente dall'interessato, o da altri soggetti che siano a conoscenza della situazione di bisogno, in qualsiasi momento si verifichi lo stato di necessità. • L'ammissione è subordinata all'accertamento dello stato di bisogno da parte dell'Assistente Sociale, che valuterà le modalità di intervento più opportune e stenderà un progetto assistenziale individualizzato. CESSAZIONE DEL SERVIZIO

	Il servizio di assistenza domiciliare cessa in caso di: • superamento dello stato di bisogno; • ricovero definitivo presso Istituto, qualora i familiari restanti non necessitino del servizio; • richiesta dell'utente; • perdita dei requisiti di ammissione al servizio.
--	---

SCHEDA 1D)

DENOMINAZIONE	TRASPORTO SOCIALE ANZIANI E DISABILI
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	Il servizio di trasporto sociale è rivolto alle persone RESIDENTI CON PIÙ DI 65 ANNI o con INVALIDITÀ PARI AL 100%, oppure in situazione di conclamato disagio sociale, che non hanno familiari che possano effettuare l'accompagnamento per problematiche di lavoro. L'Amministrazione Comunale si avvale dell'associazione AUSER, la quale mette a disposizione un automezzo con autista per l'accompagnamento a visite mediche, esami clinici e prelievi presso ospedali o luoghi di cura del territorio. TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI OFFERTE: 1 - ACCOMPAGNAMENTO PRESSO OSPEDALI E LUOGHI DI CURA PER VISITE SPECIALISTICHE, ESAMI CLINICI O RICOVERI: Quando: nella data richiesta dall'interessato
UBICAZIONE DEL SERVIZIO	Ufficio Servizi sociali del Comune di Rotzo (o della forma associativa di gestione del servizio)
CRITERI D'ACCESSO AL SERVIZIO	• Residenza nel Comune; • Età superiore a 65 anni o invalidità pari al 100 %
DETERMINAZIONE DELL'ENTITÀ DELLA PARTECIPAZIONE ECONOMICA ALLA SPESA DA PARTE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO	La determinazione dell'entità della partecipazione economica alla spesa da parte dell'utente, sarà determinata e approvata annualmente, con successivo separato provvedimento da parte della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 149 del Dlgs. n. 267/2000, e graduata in misura forfetaria differenziata a seconda delle tipologie di attività e di distanza chilometrica delle destinazioni.
DOMANDE TERMINI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	Per l'attivazione di singole prestazione richiesta (anche a mezzo telefono) entro le ore 12.00 del venerdì precedente la settimana in cui si deve effettuare la visita, specificando chiaramente NOME E COGNOME, LUOGO DI DESTINAZIONE E ORARIO DELLA VISITA

GRUPPO 2

INTERVENTI – PRESTAZIONI ECONOMICHE

SCHEDA 2A)

DENOMINAZIONE	ASSISTENZA ECONOMICA ORDINARIA “MINIMO VITALE”
TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE ECONOMICA	Rientra tra gli interventi di natura economica ordinaria il Minimo Vitale. Per Minimo Vitale si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita. L'intervento comunale si realizza con l'erogazione di un contributo economico per il raggiungimento di questo livello. Compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili, l'ammontare del Minimo Vitale viene determinato con successivo separato provvedimento da parte della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 149 del D. lgs. n. 267/2000, e annualmente aggiornato in rapporto alle variazioni dell'indice ISTAT, con Determinazione da parte del Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali. Ai fini della verifica della sussistenza del Minimo Vitale in capo al nucleo familiare vengono prese in considerazione le norme relative all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, come determinate dai disposti dei Decreti Legislativi 31.03.1998 n. 109 e 03.05.2000 n. 130 dai relativi decreti applicativi e da ogni successiva modifica ed integrazione alle precitate norme. L'Amministrazione Comunale contribuisce a favore del nucleo familiare indigente fino alla concorrenza del Minimo Vitale, per differenza tra il valore determinato annualmente dalla Giunta Comunale, e il valore dell'I.S.E.E. del nucleo familiare medesimo, eventualmente integrato da quanto prestato dai parenti obbligati per legge. <u>Indicazione economica di riferimento</u> La quota per l'indicazione del “minimo vitale”, è stabilita come segue: L'Assistente Sociale responsabile del caso istruisce la domanda, redige un'apposita relazione sullo stato di bisogno e formula la proposta di intervento ed il relativo Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.) concernente la misura della prestazione da erogare che nel limite massimo dato dalla differenza tra il valore del Minimo Vitale e il valore I.S.E.E. del nucleo familiare. A seguito dell'emanazione del D.Lgs.vo 130/00 di modifica del D.Leg.vo 109/98 è possibile per gli Enti erogatori inserire correttivi nell'applicazione delle norme I.S.E.E., introducendo: 1. criteri ulteriori di selezione di tipo economico del calcolo ISEE in aumento del valore ISEE: aumentando il valore ISEE con redditi non fiscalmente imponibili o rendite che non costituiscono reddito; valore dei beni mobili non registrati – autovetture, natanti ecc.; ; calcolo di redditi esteri no assoggettati ad imposizione in Italia ecc...; 2. criteri ulteriori di selezione di tipo economico del calcolo ISEE in diminuzione del valore ISEE: abbattimento del valore ISEE in presenza di determinate situazioni economiche e/o altre situazioni soggettive. Nella istruzione della pratica dovranno essere acquisiti elementi sufficienti a fornire un quadro preciso e complessivo delle condizioni socio-economiche e sanitarie del nucleo familiare dell'indigente e di quello degli eventuali parenti chiamati solidalmente ad intervenire in soccorso dell'assistito, compresa l'acquisizione di dati, notizie ed elementi economici attinenti a tutte le entrate del nucleo familiare. Gli elementi acquisiti potranno essere utilizzati sostanzialmente dall'Assistente Sociale per valutare la misura della proposta di contributo da formulare nell'apposito P.A.I. In considerazione delle peculiari caratteristiche del territorio del Comune di Gallio, si ritiene di considerare quali correttivi nell'applicazione delle norme ISEE , di cui ai sopracitati

	punti (1) e (2) quelli indicati nella scheda indicatore di calcolo di seguito indicata. Il funzionario competente del Servizio Sociale approva l'intervento sottoscrivendo il PAI appositamente predisposto. In caso di fattispecie concrete che esulano dai criteri previsti dal presente regolamento e per le quali occorre provvedersi in deroga alle norme ivi previste od in caso di fattispecie concrete non regolate dal presente regolamento ma da ricondursi per analogia allo stesso, il Servizio sociale formula una richiesta di parere da sottoporre alla Giunta Municipale		
SCHEDA INDICATORE CALCOLO	DI	NUCLEO FAMILIARE	
		Indirizzo	
		DESCRIZIONE NUCLEO FAMILIARE	
		ISEE/ANNO	€.
		ISEE /MESE	€.
		ALTRE ENTRATE PERCEPITE EXTRA ISEE	
		Pensione invalidità/Indennità Accompagnamento	€.
		Rendita Vitalizia Inail	€.
		Pensione di Guerra	€.
		Borse di studio Universitarie	€.
		Altro (specificare)	€.
		F.S.A.	€.
		Contributo economico ASL	€.
		Assegno maternità INPS	€.
		Assegno nucleo familiare numeroso	€.
		Assegno indennità maternità	€.
		Altro (rimborsi spese per tirocini lavorativi ecc..)	€.
		TOTALE ALTRE ENTRATE EXTRA ISEE MENSILE €.	
		TOTALE ALTRE ENTRATE : ISEE + ALTRE ENTRATE (mensile) €.	
		ALTRE SPESE (USCITE) CHE INCIDONO SUL NUCLEO FAMILIARE	
		Altro (spese per trasporti, spese per utenze, manutenzione alloggio ecc...)	€.
		Spese Sanitarie (+ € 50% al mese delle spese sanitarie ritenute ammissibili, ossia per importi superiori a € 60,00)	€.
		Spese per affitto (aggiungere spese superiori ad € 450,00 mensili).	€.
Spese per riscaldamento domestico (aggiungere il 50% della spesa eccedente ritenuta ammissibile, fissata in € 2.000,00 annue)	€.		
TOTALE SPESE SOSTENUTE OLTRE LA MEDIA DEI COSTI RILEVATA	€.		
SALDO TOTALE ENTRATE MENO ALTRE SPESE	€.		
MINIMO VITALE/MESE	€.		
CONTRIBUTO TEORICO M.V. meno ISEE	€.		
CONTRIBUTO PROPOSTO DA ZERO FINO A MINIMO VITALE MENO ISEE	€.		
CRITERI D'ACCESSO	ALLA	Residenza Condizione di disagio economico tale da non raggiungere il "Minimo Vitale", tenuto conto anche dell'esistenza di parenti tenuti per Legge agli	

PRESTAZIONE ECONOMICA	alimenti (art. 433 del Codice Civile) in condizione di provvedervi. • Condizione di rischio sociale e/o sanitario. Vengono considerate a rischio di emarginazione persone o nuclei familiari in situazione di grave comprovato disagio sociale, tale da richiedere un intervento dei Servizi Sociali con un progetto preciso finalizzato alla prevenzione o al recupero o al superamento della fase acuta, nell'ambito del quale si può fare ricorso anche alla prestazione di assistenza economica, qualora sia necessaria e purchè sia strettamente collegata agli altri interventi di carattere sociale.
DOMANDE TERMINI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	Per accedere all'intervento assistenziale indifferibile e urgente gli interessati presentano domanda al Servizio Sociale comunale oppure sono a questo segnalati da terzi. In questo secondo caso il Servizio Sociale procede d'ufficio. L'Assistente sociale responsabile del caso istruisce la domanda, valutando attentamente lo stato di particolare bisogno, anche e soprattutto in ordine all'individuazione dei motivi di indifferibilità ed urgenza dell'intervento, considerando altresì che in caso di persone occasionalmente presenti nel territorio comunale, saranno difficilmente disponibili documentazioni certificative dello stato di bisogno dell'indigente. Il funzionario competente del Servizio Sociale approva con propria Determinazione l'erogazione della prestazione proposta di PAI. specifico predisposto dall'Assistente Sociale responsabile del caso. In caso di fattispecie concrete che esulano dai criteri previsti dal presente regolamento e per le quali occorre provvedersi in deroga alle norme ivi previste od in caso di fattispecie concrete non regolate dal presente regolamento ma da ricondursi per analogia allo stesso, il funzionario competente assume i relativi provvedimenti su direttiva Giunta Municipale. Nella domanda redatta in carta semplice sull'apposito modulo predisposto dagli Uffici comunali, il richiedente, allega apposita dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E., resa ai sensi delle vigenti disposizioni normative, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente. La domanda del richiedente e la correlata dichiarazione sostitutiva unica contiene l'esplicitazione del fatto che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione. L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni I.S.E.E. avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali", di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive norme modificative ed integrative. Nella domanda deve essere altresì dichiarato ogni altro elemento certificativo utile ad individuare l'effettiva situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare. Nel caso in cui esistano parenti chiamati ad intervenire solidalmente in soccorso all'assistito indigente, questi saranno invitati ad intervenire e a presentare idonea dichiarazione sostitutiva concernente Indicatore della Situazione Economica Equivalente del proprio nucleo familiare, con finalità di richiedere all'Amministrazione Comunale l'intervento economico in favore

	del parente assistito, escludendo parzialmente o totalmente l'obbligo del proprio intervento economico ed assolvendo al contempo i propri obblighi di legge, fatta salva ogni diversa determinazione giudiziaria. L'Assistente sociale, durante l'istruzione della pratica, potrà avvalersi - mediante apposita richiesta dei servizi degli altri Uffici comunali (Corpo dei Vigili Urbani, Ufficio Tributi, Anagrafe, ecc.), al fine della ricerca e/o del riscontro della documentazione utile alla valutazione del caso. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109 come modificato dal Decreto Legislativo 03.05.2000 n. 130, il cittadino ha facoltà di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'I.S.E.E.. Nel caso in cui, sulla base della nuova dichiarazione sostitutiva unica presentata, emergano differenze sostanziali nella situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai fini della concessione dei contributi economici previsti dal presente regolamento, l'Assistente Sociale Responsabile del Caso potrà proporre un nuovo P.A.I., o proporre la modifica di quello preesistente, rimanendo comunque fermi gli effetti del P.A.I. preesistente fino alla data di approvazione del P.A.I. definito a seguito della presentazione della nuova dichiarazione sostitutiva unica. Il contributo è proponibile di volta in volta per periodi di durata non superiore a un anno.
MOTIVI ESCLUSIONE	DI Di norma costituiscono motivi di esclusione dal beneficio: a) l'esistenza di persone tenute agli alimenti (art. 433 c.c. modificato dall'art. 168 della legge 151/75) che di fatto vi provvedano; b) la motivata valutazione negativa da parte dell'Assistente sociale;

SCHEDA 2B)

<i>DENOMINAZIONE</i>	ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA - UNA TANTUM
TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE ECONOMICA	Si tratta di un'assistenza economica straordinaria: un "ausilio" teso al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o delle persone dovuta a cause straordinarie mediante la straordinaria elargizione di somme di danaro;
CRITERI D'ACCESSO ALLA PRESTAZIONE ECONOMICA	Hanno diritto a chiedere la predetta contribuzione coloro i quali siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Rotzo. Ne possono altresì beneficiare coloro che si trovino di passaggio nel Comune; in quest'ultimo caso le prestazioni devono comunque avere il solo scopo di consentire agli interessati di raggiungere il Comune di residenza cui compete l'intervento assistenziale. Per beneficiare degli aiuti di carattere economico occorre essere privi di reddito ovvero disporre di un ISEE che non sia superiore alla soglia del

	Minimo Vitale. Se il bisogno matura nell'anno in corso a seguito di avvenimenti che hanno cambiato la situazione reddituale (ovvero l'uscita o il decesso da almeno tre mesi dal nucleo familiare di un componente) si farà riferimento al reddito denunciato al momento della richiesta e risultante dalla moltiplicazione per dodici della media degli ultimi quattro mesi comprensiva di frazioni di mensilità relative a 13^a e 14^a mensilità. I soggetti destinatari debbono, altresì, essere privi sia di patrimonio mobiliare che di patrimonio immobiliare fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale il cui valore, ai fini IMU, non può eccedere la soglia di Euro 36.000,00 al netto dell'eventuale debito residuo per mutuo contratto per l'acquisto di tale abitazione. Per coloro che non dispongono di una abitazione in proprietà è ammessa la titolarità di patrimonio mobiliare fino a Euro 2.500,00.
DOMANDE TERMINI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	La domanda va inoltrata ai servizi sociali del Comune di residenza. L'istruttoria verifica la sussistenza dei criteri di accesso e la capacità reddituale e patrimoniale del richiedente e dei familiari obbligati, proponendo un eventuale contributo solo ed esclusivamente sulla base di un progetto assistenziale specifico e personalizzato. L'intervento economico non può di norma essere erogato più di una volta nell'anno.

SCHEDA 2C)

DENOMINAZIONE	CONTRIBUTO INTEGRAZIONE RETTE CENTRI DI SERVIZIO RESIDENZIALE (EX CASA DI RIPOSO), R.S.A. (RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE) ED ALTRE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI
TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE ECONOMICA	Si tratta di un intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di adulti e anziani per i quali l'U.V.M.D. (Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale) abbia definito un progetto d'intervento compatibile con una scelta di residenzialità.
CRITERI D'ACCESSO ALLA PRESTAZIONE ECONOMICA	L'integrazione ha luogo nel caso in cui l'utente non sia in grado di far fronte interamente al pagamento della retta di ricovero facendo riferimento alle seguenti capacità economiche: a) l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento; b) l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziaria, ecc); c) il patrimonio immobiliare; d) assenza o impossibilità da parte dei civilmente obbligati a provvedere al pagamento della retta. In riferimento alla lettera c), se il ricoverando risulta proprietario o comproprietario di più beni immobili non è considerato in stato di bisogno e pertanto il Comune non è tenuto ad intervenire. Qualora, invece, il ricoverando, risulti proprietario o comproprietario della sola unità abitativa di residenza, l'Amministrazione comunale potrà,

	su accertamenti e valutazioni da parte del competente ufficio, richiedere il rimborso delle spese derivanti dal suo ricovero da essa sostenute, concordando con lo stesso, o con i famigliari una legale forma di garanzia. Nel caso in cui il ricoverando risulti proprietario o comproprietario di patrimonio mobiliare l'intervento del Comune a sostegno della retta di ricovero potrà, su valutazione del competente ufficio Servizi sociali, essere attivato soltanto a patrimonio mobiliare non superiore a Euro 2.600,00. Qualora si verifichi che il soggetto richiedente risulti in attesa di ricevere pensioni o indennità dovutegli, il Comune trovandosi nell'esigenza di procedere all'ammissione in struttura, potrà considerare il contributo comunale come anticipazione. L'ammissione della richiesta sarà condizionata alla sottoscrizione di un impegno di rimborso al Comune degli oneri dallo stesso sostenuti per tutto il periodo antecedente all'effettiva riscossione delle rendite. All'utente per il quale il Comune avrà riconosciuto un'integrazione al pagamento della retta di ricovero sarà lasciata una quota mensile per le spese personali pari al 20% dell'ammontare della pensione minima INPS per dodici mensilità. E' possibile personalizzare l'ammontare della quota su indicata a fronte di particolari condizioni dell'utente. In situazioni particolari in cui sia assolutamente necessario provvedere al ricovero in struttura il Comune procederà al collocamento, riservandosi successivamente di rivalersi nei confronti dell'interessato e dei civilmente obbligati.
DOMANDE TERMINI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	La domanda va inoltrata ai servizi sociali del Comune di residenza in previsione del ricovero definitivo nella struttura residenziale. L'istruttoria verifica la sussistenza dei criteri di accesso e la capacità reddituale e patrimoniale del richiedente e dei famigliari obbligati, proponendo un eventuale contributo all'ospite ricoverato. L'intervento economico ha di norma durata annuale e può essere eventualmente rinnovato per l'anno successivo previa istruttoria da parte del competente ufficio.

CAPO V

NORME FINALI

ART. 18

Norme Di Rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle leggi dello Stato e della Regione Veneto in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali.

ART. 19

Entrata in Vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione del Consiglio comunale relativa alla sua approvazione.

Il regolamento è inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti del Comune di Rotzo.

CAPO VI

DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 20

Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono ai Comuni.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

ART.21

Decorrenza

Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i nuovi interventi assistenziali che saranno assunti in carico dal servizio sociale comunale successivamente alla data di sua esecutività.

